

Allegato A

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO RELATIVO
ALLE ANNUALITÀ 2021 E 2022 A FORNITURE SERVITE DA RETI
DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE**

Allegato A

Articolo 1

Condizioni di ammissione al bonus sociale elettrico per le annualità 2021 e 2022 a forniture su reti di distribuzione non interconnesse

- 1.1 Il bonus sociale elettrico per forniture su reti di distribuzione non interconnesse di competenza dell'anno 2021 e dell'anno 2022 è riconosciuto con modalità semplificate a tutti i nuclei familiari ISEE che non sono già risultati beneficiari di un bonus della stessa tipologia e per lo stesso anno di competenza sulla base delle verifiche effettuate dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 3, dell'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com.
- 1.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni del richiamato Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com.

Articolo 2

Trasmissione da parte del Gestore del SII ai Gestori di reti di distribuzione non interconnesse delle informazioni funzionali al riconoscimento del bonus sociale elettrico per le annualità 2021 e 2022

- 2.1 Ai fini del riconoscimento del bonus sociale elettrico di competenza, rispettivamente, dell'anno 2021 e dell'anno 2022, il Gestore del SII trasmette al Gestore della rete di distribuzione non interconnessa (nel seguito anche: Gestore o Gestore della rete) due distinte comunicazioni contenenti le informazioni relative, rispettivamente, a tutte le DSU 2021 e a tutte le DSU 2022 di competenza del medesimo Gestore, individuate ai sensi dell'Articolo 3 dell'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com.
- 2.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma 2.1 sono trasmesse su indicazione dell'Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, entro i termini indicati dall'Autorità, e contengono le informazioni di cui all'Articolo 4.3 dell'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), h).

Articolo 3

Corresponsione del bonus sociale elettrico per le annualità 2021 e 2022 a forniture su reti di distribuzione non interconnesse

- 3.1 Il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente è tenuto a garantire il rispetto del vincolo di unicità e, dunque, a riconoscere a ciascun nucleo familiare ISEE di competenza, individuato dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 2, non più di un bonus sociale elettrico per ciascuna annualità (2021 e 2022).

Allegato A

- 3.2 Qualora la verifica di unicità di cui al comma 3.1 abbia dato esito positivo, il bonus sociale elettrico è corrisposto dal Gestore della rete territorialmente competente entro e non oltre il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il medesimo Gestore ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente Articolo 2.
- 3.3 Il bonus è corrisposto secondo una delle seguenti modalità:
- a) erogazione di un contributo *una tantum*, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicati dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 2, o mediante altra modalità indiretta che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, comunque non oltre il termine di cui al presente comma.
- 3.4 Qualora il Gestore della rete opti per la corresponsione del bonus in fattura e qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di prelievo, ai fini dell'individuazione di quale fornitura agevolare, si applica l'ordine di prevalenza di cui all'Articolo 5.2, dell'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com.

Articolo 4

Obblighi di informativa per i Gestori di reti di distribuzione non interconnesse

- 4.1 Ciascun Gestore di rete di distribuzione non interconnessa provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito *internet*.
- 4.2 Qualora il bonus di competenza, rispettivamente, dell'anno 2021 e dell'anno 2022, sia corrisposto dal Gestore della rete nel documento di fatturazione, il medesimo Gestore provvede a segnalarlo nello stesso documento di fatturazione, con le modalità ritenute più opportune.
- 4.3 Qualora il bonus di competenza, rispettivamente, dell'anno 2021 e dell'anno 2022, sia corrisposto dal Gestore della rete come contributo *una tantum* con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *“Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale elettrico relativamente all'anno [2021 o 2022], nel rispetto delle disposizioni adottate dall'ARERA con la deliberazione 554/2022/R/com”*.

Allegato A

- 4.4 Nel caso in cui il bonus di competenza, rispettivamente, dell'anno 2021 e dell'anno 2022, sia corrisposto come contributo *una tantum* con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il Gestore della rete è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: “*Bonus sociale idrico [2021 o 2022]*”.

Articolo 5

Comunicazione del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente al Gestore del SII relativa alle forniture agevolate per le annualità 2021 e 2022

- 5.1 Entro il secondo mese successivo al termine di cui al comma 3.1, il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente invia al SII una comunicazione relativa ad ogni nucleo familiare ISEE individuato dal Gestore del SII ai sensi del precedente Articolo 2, con riferimento a:
- a) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa ha provveduto ad erogare in bolletta il bonus di competenza dell'annualità alla quale si riferisce la predetta comunicazione del Gestore del SII;
 - b) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa ha provveduto ad erogare mediante corresponsione di un contributo *una tantum* il bonus di competenza dell'annualità alla quale si riferisce la predetta comunicazione del Gestore del SII.
- 5.2 La comunicazione di cui al precedente comma 5.1 contiene le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE:
- a) codice pratica SII;
 - b) codice identificativo della fornitura (ove individuata);
 - c) codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus.